

COMUNE DI LUCINASCO

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 22

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2017.

Nell'anno DUEMILASEDICI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
ABBO DOMENICO	X	
DEVIA PIETRO	X	
MUCIGNAT GERMANO	X	
CAPOVILLA FABIO	X	
CARENZO MASSIMO	X	
SACCHERI MARTA	X	
STRAPPAZZON FLORIANA		X
FAGIANI AMANDA		X
SIFFREDI CARLO		X
SIRIANNI FILIPPO	X	
LANZO DONATELLA	X	
TOTALE	8	3

Presiede il Signor: ABBO DOMENICO

Partecipa alla seduta la Signor: DOTT. LAIO GIAN LUCA - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, numero 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote I.R.P.E.F. di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 che così dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 che prevede che la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dell'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 – comma 3 – D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 il comune con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%;

DATO ATTO che questo Comune per l'esercizio 2016 ha applicato un'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF pari allo 0,5% senza soglia di esenzione;

RISCONTRATA la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende confermare per l'anno 2017 la quota variabile dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,5%;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la legge di stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,5 punti percentuali;
- 2) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 3) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
- 4) **DI DARE** atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della pubblicazione sul sito informatico individuato dal citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002.=

-----oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo-----

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
ABBO DOMENICO
_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
DOTT. LAIO GIAN LUCA
_____ F.to _____

N° 477/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 29/12/2016 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Lucinasco, li 29/12/2016

Il Segretario Comunale
DOTT. LAIO GIAN LUCA
_____ F.to _____

PARERI RILASCIATI

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio
ABBO CLAUDIO
_____ F.to _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
DOTT. LAIO GIAN LUCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
